

FAQ – Avviso “Potenziamento e fruizione dei musei comunali”

Premessa

Le presenti FAQ rispondono ai quesiti pervenuti ai sensi dell'art. 6, ultimo capoverso, dell'Avviso "Potenziamento e fruizione dei musei comunali" (Accordo per la Coesione Governo – Regione Molise, risorse FSC 2021-2027, Linea d'azione approvata con D.G.R. n. 334 del 09/10/2025). I quesiti sono riformulati in forma generale e le risposte valgono per tutti i soggetti proponenti.

Il criterio interpretativo comune è il seguente. L'Avviso finanzia interventi su **strutture museali esistenti** (art. 2) di **proprietà** dell'ente locale (art. 3). La candidatura deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'**atto formale di costituzione del museo** (art. 6, punto 2) e dalla **documentazione fotografica della struttura museale e dei beni museali esposti** (art. 6, punto 3). Ne consegue che il museo deve esistere sia sotto il profilo sostanziale (struttura permanente, aperta al pubblico, con beni esposti) sia sotto il profilo formale (atto istitutivo). L'Avviso non finanzia la realizzazione ex novo di un museo in un immobile che ne è attualmente privo.

Per la nozione di museo si rinvia all'art. 101, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio) e, per i requisiti organizzativi, al D.M. n. 113 del 21/02/2018 sui livelli minimi uniformi di qualità.

A. Requisiti del museo e atto istitutivo

FAQ 1 – Cosa si intende per "strutture museali esistenti"? Il museo deve essere censito in un elenco regionale?

No, non è richiesto il censimento in elenchi regionali né l'accreditamento a sistemi museali. Per "struttura museale esistente" si intende un museo che, alla data di presentazione della domanda, possiede due requisiti:

1. **sostanziale**: è una struttura permanente, aperta al pubblico, che conserva ed espone beni culturali materiali e/o immateriali (art. 2 dell'Avviso; art. 101 D.Lgs. 42/2004). L'esistenza è documentata anche dalle fotografie della struttura e dei beni esposti richieste dall'art. 6, punto 3;
2. **formale**: è stato istituito con atto formale dell'organo competente dell'ente proprietario, che ne attesti la proprietà pubblica (art. 6, punto 2).

FAQ 2 – Cosa si intende per "nuova implementazione di strutture museali" (art. 2, obiettivo n. 1)?

L'espressione va letta insieme al primo capoverso dell'art. 2, che riferisce il finanziamento alla valorizzazione delle strutture museali **esistenti**. Per "nuova implementazione" si intende quindi l'introduzione, all'interno di un museo già esistente, di elementi nuovi: nuove sezioni o percorsi

espositivi, nuovi spazi o servizi, nuove dotazioni, allestimenti, impianti o strumenti di fruizione. Non si intende la creazione di un museo che oggi non esiste.

FAQ 3 – È ammissibile la ristrutturazione o il recupero di un immobile comunale da destinare a nuovo museo, anche se già individuato nel DUP o nel PIAO come edificio destinato alla cultura?

No. L'Avviso non finanzia la realizzazione ex novo di un museo in un immobile che, alla data di presentazione della domanda, non ospita una struttura museale allestita, aperta al pubblico e formalmente istituita. L'inserimento dell'immobile negli atti di programmazione (DUP, PIAO, programma triennale) esprime una destinazione futura e non equivale all'istituzione del museo.

Sono invece ammissibili, se il museo esiste, la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio che lo ospita, compreso l'utilizzo di locali contigui per estendere il percorso espositivo.

FAQ 4 – È ammissibile uno spazio espositivo pubblico permanente, aperto al pubblico, ma non ancora istituito formalmente come museo?

Sì, a condizione che l'ente adotti l'atto formale di istituzione del museo (FAQ 6 e 7) **entro la data di presentazione della domanda** e che la struttura presenti già, nei fatti, le caratteristiche di un museo: permanenza, apertura al pubblico, beni conservati ed esposti, proprietà pubblica. In tal caso l'atto formalizza una struttura che esiste già e la candidatura rientra nell'ambito dell'Avviso.

FAQ 5 – Entro quale termine deve essere adottato l'atto di istituzione del museo? È richiesta una preesistenza rispetto alla data di pubblicazione dell'Avviso?

L'Avviso non fissa una data anteriore per l'adozione dell'atto. L'atto istitutivo è un allegato obbligatorio della domanda (art. 6, punto 2) e deve pertanto essere adottato ed esecutivo **entro la data di presentazione della candidatura**.

L'atto non può tuttavia supplire all'assenza della struttura museale: alla stessa data il museo deve esistere anche sotto il profilo sostanziale (FAQ 1 e 3). Un atto che istituisca un museo non ancora allestito né aperto al pubblico non soddisfa i requisiti dell'Avviso.

FAQ 6 – Qual è l'organo competente ad adottare l'atto di istituzione del museo? La Soprintendenza o il Comune? La Giunta o il Consiglio?

L'atto è dell'**ente locale proprietario** del museo, non della Soprintendenza. Il museo civico è un servizio pubblico dell'ente (art. 101, comma 3, D.Lgs. 42/2004) e la sua istituzione rientra nell'autonomia organizzativa del Comune.

L'individuazione dell'organo competente spetta all'ente in base al TUEL e allo statuto. Di norma, l'istituzione di un servizio pubblico e l'approvazione del relativo regolamento sono di competenza del **Consiglio comunale** (art. 42, comma 2, lett. a) ed e), D.Lgs. 267/2000). La Regione verificherà che l'atto prodotto istituisca formalmente il museo e ne attesti la proprietà pubblica; la competenza dell'organo che lo ha adottato resta nella responsabilità dell'ente.

FAQ 7 – Quale contenuto deve avere l'atto di istituzione? Può ritenersi idonea una delibera di presa d'atto di un finanziamento, di approvazione di un partenariato o di un progetto riguardante la struttura?

L'atto deve disporre espressamente l'istituzione del museo. Si consiglia che riporti almeno: la denominazione del museo; la sede e l'immobile, con l'attestazione della proprietà pubblica; la missione e le finalità; le collezioni o il patrimonio esposto; le modalità di gestione e di apertura al pubblico. È opportuno che approvi anche lo statuto o il regolamento del museo, che il D.M. 113/2018 indica tra i requisiti minimi di organizzazione.

Una deliberazione che si limita a prendere atto di un finanziamento, ad approvare un partenariato pubblico-privato o a dare seguito a un progetto di valorizzazione **non è sufficiente**, se non contiene la volontà espressa di istituire il museo. In tal caso l'ente deve adottare un atto specifico di istituzione entro la data di presentazione della domanda. Gli atti precedenti possono essere richiamati nelle premesse del nuovo atto e allegati alla candidatura.

FAQ 8 – È possibile candidare un percorso tra reperti censiti in banche dati pubbliche riconosciute?

Solo se il percorso è stato istituito come **museo all'aperto** (art. 2: museo diffuso sul territorio comunale), di proprietà dell'ente, con atto formale ai sensi dell'art. 6, punto 2. La catalogazione dei reperti in banche dati pubbliche (ad esempio il Catalogo generale dei beni culturali) ne attesta la rilevanza, ma non sostituisce l'atto istitutivo. Un itinerario tra beni non costituito come museo può essere valutato con riferimento all'Avviso "Potenziamento e fruizione dei siti culturali", se ne ricorrono i requisiti.

B. Organizzazione del museo e documentazione

FAQ 9 – È obbligatorio aver nominato un direttore o un responsabile scientifico del museo?

No, ai fini dell'ammissibilità della domanda l'Avviso non richiede la nomina di un direttore. Si segnala però che il D.M. 113/2018 prevede, tra i livelli minimi uniformi di qualità, la presenza di figure responsabili della direzione e della cura delle collezioni, anche condivise con altri musei o in convenzione. L'indicazione delle figure responsabili nel piano di gestione (art. 6, punto 10) concorre alla valutazione del relativo criterio (max 10 punti).

FAQ 10 – È obbligatorio che il museo sia già integrato nel Sistema Museale Nazionale (SMN) o accreditato?

No. L'adesione al SMN non è requisito di ammissibilità. Ai sensi dell'art. 1, l'Avviso sostiene anche i musei che **intendono** accreditarsi al SMN e devono a tal fine adeguarsi ai livelli minimi di qualità del D.M. 113/2018. Gli interventi orientati a tale adeguamento sono coerenti con le finalità dell'Avviso.

FAQ 11 – Il "progetto museologico" (art. 6, punto 9) è quello posto a base dell'atto istitutivo o deve essere redatto per la candidatura?

Deve essere redatto, o aggiornato, **per la candidatura** ed è riferito al museo come risulterà dopo l'intervento. Descrive in particolare la missione del museo, le collezioni, il percorso espositivo, i pubblici di riferimento e il ruolo sociale, culturale ed educativo della struttura. Può partire da documenti preesistenti, ma deve essere coerente con il progetto tecnico e con la relazione sugli allestimenti (art. 6, punto 8). La sua qualità è valutata nell'ambito del criterio "Chiarezza e completezza della documentazione tecnico-illustrativa" (nota * della griglia, art. 7).

C. Perimetro dell'intervento

FAQ 12 – Possono rientrare nella candidatura opere sull'accesso a un edificio di proprietà di terzi (ad esempio una chiesa di proprietà ecclesiastica), inserito in un percorso unitario di visita con il museo?

L'Avviso finanzia interventi sulla struttura museale di proprietà dell'ente (artt. 2 e 3). Di conseguenza:

- **opere su aree o manufatti di proprietà comunale:** sono ammissibili se e nella misura in cui sono funzionali all'accesso, alla fruizione e all'accessibilità del **museo** (ad esempio percorsi di accesso, eliminazione di barriere architettoniche lungo il tragitto verso il museo). Il fatto che le stesse opere servano anche un edificio vicino non le esclude. Non sono ammissibili le opere o le quote di opere destinate esclusivamente all'accesso all'edificio di terzi;
- **opere su aree o manufatti di proprietà di terzi, compresa la proprietà ecclesiastica:** non sono ammissibili, perché non riguardano una struttura museale di proprietà dell'ente. La disponibilità dell'area tramite convenzione, concessione o comodato non modifica questa conclusione. Restano pertanto non pertinenti, ai fini del presente Avviso, i quesiti su durata del titolo di disponibilità e su atti del proprietario.

Il collegamento culturale tra il museo e altri beni del territorio può comunque essere valorizzato nel progetto museologico e nel piano di gestione e comunicazione, senza oneri a carico del finanziamento. Si ricorda che ciascun ente può presentare **una sola** candidatura (art. 3).

FAQ 13 – Se una parte delle opere proposte risulta non ammissibile, l'intera candidatura viene esclusa?

No, purché la parte residua dell'intervento possieda autonomamente tutti i requisiti dell'Avviso e rispetti il finanziamento minimo di € 20.000,00 (art. 4). Ai sensi dell'art. 7, la Commissione determina la spesa ammissibile e può stralciare o ridurre, motivatamente, le voci non rientranti nell'art. 5. Lo stralcio può tuttavia incidere sui punteggi relativi alla qualità e alla coerenza del progetto. Si raccomanda quindi di presentare una proposta già limitata alle sole opere ammissibili.

FAQ 14 – È ammissibile l'acquisto di un terreno funzionalmente connesso al museo, da destinare all'ampliamento, nei limiti dell'art. 18 del D.P.R. 66/2025?

No. L'art. 5 dell'Avviso individua in modo tassativo le tipologie di spesa ammissibili (lettere da a) a g)) e non comprende l'acquisto di terreni o immobili. Il richiamo al D.P.R. 66/2025 ("fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 66") opera come limite ulteriore e non amplia le categorie previste dall'Avviso. L'art. 18 del D.P.R. 66/2025 stabilisce le condizioni alle quali l'acquisto di terreni può essere ammesso, ma non obbliga i singoli avvisi a prevederlo.

L'ente può acquisire l'area con risorse proprie, al di fuori del quadro economico del progetto. Le opere di ampliamento del museo su tale area sono ammissibili se l'area è di proprietà dell'ente alla data di presentazione della domanda.

D. Spese ammissibili e cofinanziamento

FAQ 15 – Le prestazioni specialistiche per la redazione del progetto museologico e della relazione sugli allestimenti rientrano nelle spese tecniche (art. 5, lett. c))?

Sì, se hanno natura effettivamente progettuale, sono affidate nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e rientrano nei limiti di corrispettivo da esso stabiliti. Valgono i limiti temporali dell'art. 5: sono ammissibili le spese sostenute **dalla data di pubblicazione dell'Avviso**. Le spese sostenute prima della concessione restano a carico dell'ente in caso di mancato finanziamento.

FAQ 16 – Progettazione e sviluppo di un WebGIS, strutturazione di banche dati, metadattazione, digitalizzazione, modelli 3D e itinerari digitali rientrano nell'art. 5, lett. e)?

Sì, sono spese per beni immateriali e digitalizzazione (art. 5, lett. e)), coerenti con l'obiettivo di cui all'art. 2, lett. e). Sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- riguardano il patrimonio del museo oggetto di intervento e la sua fruizione. I contenuti relativi al patrimonio culturale del territorio sono ammissibili solo se integrati nel percorso e nella missione del museo;
- i prodotti realizzati (piattaforme, banche dati, modelli, contenuti) restano nella titolarità o nella piena disponibilità dell'ente, anche oltre il vincolo quinquennale dell'art. 10;
- la progettazione di campagne promozionali rientra invece nella lett. f), nel limite del 5% del costo totale ammissibile.

FAQ 17 – Le prestazioni di cui alle FAQ 15 e 16 possono essere affidate con un unico contratto a un'Università?

L'Avviso non preclude un affidamento unico. Il quadro economico e il contratto devono però individuare distintamente ciascuna prestazione, il relativo corrispettivo e la categoria di spesa dell'art. 5 cui è imputata, così da consentire la verifica dei limiti e la rendicontazione.

La scelta dello strumento giuridico (contratto di appalto o accordo tra amministrazioni) è responsabilità dell'ente e deve rispettare il D.Lgs. 36/2023. L'accordo tra pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 4) presuppone una cooperazione effettiva per finalità comuni e non può configurare l'acquisto di un servizio dietro corrispettivo.

FAQ 18 – Le attività devono essere avviate dopo l'affidamento? Si possono utilizzare studi ed elaborazioni già disponibili?

Sono ammissibili solo le spese sostenute nel periodo fissato dall'art. 5: dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino a 18 mesi dalla notifica del disciplinare e comunque non oltre il 31/10/2028. Le attività devono essere eseguite in forza di un affidamento conforme al D.Lgs. 36/2023 e successivamente ad esso. Gli studi e le elaborazioni già disponibili possono essere utilizzati come base del progetto, ma il loro costo non è imputabile al finanziamento.

FAQ 19 – L'IVA è ammissibile? Le spese possono essere imputate indifferentemente alle lettere c), d) o e) dell'art. 5?

L'IVA è spesa ammissibile se non è recuperabile dall'ente ai sensi della normativa nazionale (art. 5). La non recuperabilità va attestata in sede di rendicontazione.

Le spese vanno imputate alla categoria corrispondente alla loro **natura effettiva**, non per convenienza. Le prestazioni di progettazione restano nella lett. c), con i limiti del D.Lgs. 36/2023. Le lett. d) ed e) accolgono, rispettivamente, l'acquisizione di collezioni e beni e la realizzazione di beni immateriali e digitali.

FAQ 20 – Il cofinanziamento dell'ente deve essere finanziario o può essere valorizzato con apporti in natura (personale, locali, attrezzature)?

Il cofinanziamento valutato dalla griglia dell'art. 7 (max 5 punti) è la quota del costo totale del progetto coperta da **risorse finanziarie proprie** dell'ente, indicata nel quadro economico. La copertura va attestata nell'atto che autorizza la candidatura (art. 6, punto 1), con indicazione dell'importo e dello stanziamento di bilancio.

Gli apporti in natura (impiego di personale interno, messa a disposizione di locali, attrezzature o servizi già nella disponibilità dell'ente) non concorrono al calcolo del cofinanziamento, perché non sono spese del progetto ricomprese nelle tipologie dell'art. 5. Gli incentivi per funzioni tecniche del personale interno (art. 45 D.Lgs. 36/2023) rientrano nelle spese generali (lett. g)), nel limite del 3%.